

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
“POZZO DI GIACOBBE” - ONLUS**

STATUTO SOCIALE

Titolo I - L'Associazione e i suoi scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 Continuando l'attività in precedenza svolta si è costituita la Associazione denominata: Associazione di Volontariato "Pozzo di Giacobbe" - ONLUS.

1.2 La sede dell'Associazione è stabilita in Quarrata, Via Fiume 53.

Art. 2 - Durata

2.1 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della Provincia di Pistoia, con priorità rivolta al territorio di Quarrata, ed è volta all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo i modi e negli ambiti previsti dal presente Statuto.

Art. 3 - Oggetto e Scopi

3.1 L'Associazione ha per scopo la promozione umana nel territorio; tale impegno è indirizzato in modo privilegiato a chi vive in condizioni di disagio e marginalità.

L'Associazione è nata all'interno di una comunità cristiana che si esprime in un comune spirito di accoglienza e di sostegno verso persone e famiglie in difficoltà.

3.2 L'intervento educativo e di sostegno psico-sociale nei confronti di bambini, adolescenti, giovani o gruppi familiari e l'opera più generale di promozione umana trovano la loro matrice nei valori del servizio volontario e della comunione con chi vive in condizione di disagio e di emarginazione; l'Associazione si

riconosce in tali valori per proporre a tutta la comunità degli uomini un progetto culturale di valorizzazione della persona.

3.3 L'Associazione si prefigge il raggiungimento dei propri scopi mediante:

- A) interventi volti al sostegno psico-sociale di bambini, adolescenti e giovani (nonché delle loro famiglie) che vivono particolari situazioni di disagio e di marginalità, col fine di fare dell'Associazione un punto di riferimento e di aggregazione;
- B) l'attività di sostegno al diritto all'educazione, al pieno ed armonico sviluppo psicofisico dei minori e all'affermazione dei diritti di cittadinanza dei giovani;
- C) l'attività di sostegno e integrativa di quella scolastica e di animazione del tempo libero;
- D) la divulgazione della conoscenza delle varie forme di disagio, nelle loro rilevanze sociali, e di tutti i problemi legati all'emarginazione sociale e alle nuove forme di povertà;
- E) più in particolare, l'opera di sensibilizzazione della collettività, degli enti pubblici e delle istituzioni private sui problemi del disadattamento giovanile;
- F) la promozione della formazione professionale di personale specializzato, anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
- G) l'inserimento di giovani in attività lavorative;
- H) il mantenimento di rapporti con i familiari dei ragazzi e dei giovani accolti, con le autorità amministrative, gli organismi giudiziari e sociosanitari, al fine di meglio assicurare il perseguimento delle finalità di cui alle lettere precedenti;
- I) la progettazione e l'attuazione di corsi di formazione professionale nell'ambito degli scopi statutari;
- L) l'attuazione di programmi di aggiornamento dei volontari e la ricerca e lo studio, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane o straniere, nel campo dell'emarginazione giovanile;

M) l'attuazione di forme di sostegno diretto ad anziani e famiglie in difficoltà, favorendone l'integrazione nel territorio;

N) la garanzia della continuità educativa in relazione con la continuità evolutiva degli utenti.

3.4 L'associazione può sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato, enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro, per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e per favorire lo sviluppo del lavoro in rete tra le varie componenti del panorama sociosanitario.

3.5 Per il perseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite dei propri associati, può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute utili ovvero anche solo opportune.

3.6 L'Associazione non ha fini di lucro, si impegna a collaborare con chi condivide gli scopi sopra indicati e opera secondo lo stile del servizio disinteressato e della solidarietà umana valendosi, anche, di obiettori di coscienza sulla base di rapporti stabiliti con la Caritas Diocesana.

Titolo II - I Soci e il Patrimonio

Art. 4 - Soci

4.1 Fanno parte dell'Associazione:

- I Soci Fondatori;
- I Soci Ordinari;
- I Soci Onorari.

4.2 Sono Soci Fondatori quanti hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

4.3 Sono Soci Ordinari quanti richiedono l'iscrizione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, e partecipano direttamente o indirettamente alla vita e alle attività dell'Associazione.

4.4 Sono Soci Onorari quelli nei cui confronti sono riconosciuti particolari meriti rientranti negli obiettivi dell'Associazione, o abbiano in ogni modo prestato servizi degni di particolare nota.

4.5 La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 5 - Domanda di ammissione

5.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso.

5.2 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione persegue e l'impegno di approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti, versando

contestualmente alla domanda la quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo medesimo.

5.3 Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ivi comprese le persone giuridiche, le associazioni di volontariato e gli enti pubblici o privati, comunque senza fini di lucro.

5.4 Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, questa si intende accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a motivare la decisione.

Art. 6 - Decadenza dei soci

6.1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

6.2 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla Associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato dal momento in cui viene notificata la volontà di recesso al Consiglio Direttivo.

6.3 In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione, una volta votato, ha effetto immediato ed è inappellabile.

6.4 Gli aderenti che siano receduti, siano stati esclusi o che in ogni caso abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 - Patrimonio

7.1 L'Associazione attua le proprie finalità con le quote e i contributi dei soci, di enti pubblici e privati e con eventuali elargizioni che alla stessa possono pervenire da parte di privati cittadini.

7.2 Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo, nonché ogni altro diritto reale su cosa altrui, da eventuali erogazioni, donazioni, eredità ovvero legati, che l'Associazione potrà accettare secondo le procedure di Legge, dagli avanzi netti di gestione; il tutto sarà dalla redazione dei bilanci annuali, secondo le norme previste dal presente Statuto.

7.3 Per adempiere ai propri compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Il fondo di dotazione iniziale;
- I versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- Le quote associative deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- Gli introiti realizzati nello svolgimento dell'attività dell'Associazione, ivi compresi anche eventuali finanziamenti pubblici in ogni modo denominati ovvero altri contributi volontari.

7.4 L'Associazione può assumere personale dipendente o valersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure quando questo occorra a qualificare o specializzare le attività svolte.

Titolo III - Gli Organi

Art. 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- L'Assistente Spirituale

Art. 9 - L'Assemblea Generale dei Soci: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci dell'Associazione, di maggiore età ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto nell'ambito dell'Assemblea medesima.

Il diritto di voto può essere esercitato mediante delega conferita ad un altro aderente all'Associazione. La delega deve essere conferita per iscritto, con l'indicazione del nome del delegante, di quello del delegato e della data dell'adunanza. Ogni delegato non può farsi portatore di più di una delega.

9.2 L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

9.3 Essa si riunisce almeno due volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

9.4 L'Assemblea Generale dei Soci è altresì convocata dal Consiglio Direttivo, nei casi stabiliti dal presente Statuto o semplicemente quando ne sia ravvisata l'opportunità, oppure per

richiesta scritta e sottoscritta da almeno 20 (venti) aderenti o almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

9.5 La convocazione deve essere fatta sempre per lettera scritta spedita a tutti i Soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza; l'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno; il giorno, il luogo e l'ora della prima convocazione; il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

9.6 Tra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere meno di un'ora.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno degli aderenti aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione con i presenti aventi diritto di voto o rappresentati mediante delega.

Art. 10 - L'Assemblea Generale dei Soci: competenze

10.1 L'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta ordinaria:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i bilanci consuntivo e preventivo con maggioranza semplice;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;
- sostituisce i membri del Consiglio dimissionari o decaduti;
- approva, con maggioranza semplice, i regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione.

10.2 L'assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto con maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto di voto.

- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio con maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti aventi diritto di voto.

10.3 L'Assemblea Generale dei Soci rappresenta inoltre l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità con il presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo: composizione e convocazione

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, e dal Presidente, che lo presiede.

11.2 Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

11.3 Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri.

11.5 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al mese, oltre che nei casi previsti dal presente Statuto o quando ne sia ravvisata l'opportunità.

11.6 Il Consigliere, dopo un massimo di 3 (tre) assenze ingiustificate e consecutive, decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo: competenze

12.1 Il Consiglio Direttivo definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili alla stessa, in aderenza agli scopi fissati dal presente Statuto.

12.2 Il Consiglio Direttivo è inoltre responsabile dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, da esercitare nei modi e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla Legge.

12.3 E' al Consiglio Direttivo che spetta il coordinamento ed il controllo del buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

12.4 Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- Elegge, al proprio interno, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- Amministra i fondi dell'Associazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi secondo le norme di Legge;
- Propone all'Assemblea Generale dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
- Propone all'Assemblea Generale dei Soci i regolamenti interni;
- Ammette i nuovi soci e stabilisce la quota associativa annuale;
- Nomina i rappresentanti dell'Associazione presso la Consulta del Volontariato e tutte le altre strutture pubbliche di rappresentanza del volontariato;
- Delibera le ripartizioni di responsabilità tra i vari Consiglieri nelle forme e nei modi ritenuti più appropriati.
- Stabilisce, anche attraverso regolamenti che non contrastino con il presente Statuto o con le norme di Legge, i rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente di cui essa si avvale;
- Redige ogni anno, su iniziativa del Tesoriere, il bilancio consuntivo unitamente ad una relazione scritta circa la passata gestione annuale, nonché il bilancio preventivo, anch'esso accompagnato da una relazione scritta del Tesoriere.

Art. 13 - Il Presidente

13.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci e dura in carica 4 (quattro anni).

13.2 Presiede le assemblee generali ordinarie e straordinarie dei soci e le sedute del Consiglio Direttivo.

13.3 E' responsabile, insieme con il Consiglio Direttivo, dell'attuazione degli scopi statutari e dei programmi formulati dall'Associazione stessa.

13.4 Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti.

13.5 Presenta annualmente, nell'Assemblea Generale dei Soci, i resoconti dell'amministrazione dell'Associazione e il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

13.6 Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, spetta la sorveglianza del buon andamento amministrativo dell'Associazione, oltre che la verifica del rispetto da parte di tutti dello Statuto e dei regolamenti interni.

Art. 14 - Il Vice Presidente

14.1 Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

14.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Art. 15 - Il Segretario del Consiglio Direttivo

15.1 Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

15.2 Il Segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo

nell'esplicazione delle attività necessarie per il funzionamento dell'amministrazione dell'ente.

15.3 Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali della Assemblea Generale dei Soci, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

Art. 16 - Il Tesoriere

16.1 E' eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

16.2 Ha la responsabilità della cassa e dei Libri Contabili dell'Associazione.

16.3 Cura la tenuta dei Libri Contabili.

16.4 Su sua iniziativa, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo secondo le modalità previste dal presente Statuto.

16.5 Prepara la relazione scritta da allegare ai bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 17 – L'Assistente Spirituale

17.1 L'Assistente Spirituale è nominato direttamente dal Vescovo della Diocesi di Pistoia.

17.2 L'Assistente Spirituale cura i valori cristiani posti a fondamento dell'Associazione, oltre che i rapporti con le istituzioni ecclesiastiche presenti sul territorio.

Titolo IV- I Bilanci

Art. 18 - Bilanci

18.1 Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

18.2 Entro il 30 settembre di ciascun anno, il consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

18.3 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea generale dei Soci convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Titolo V - Scioglimento e Legge applicabile

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

19.1 Lo scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci riunita in seduta straordinaria, secondo i modi previsti dal presente Statuto.

19.2 L'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 20 - Legge applicabile

20.1 Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le norme di Legge vigenti in materia di enti.